Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma — Sabato 3 giugno** | **Numero 130**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 80

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 46, lettera c) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO *14 maggio 1922, n.* 681, *concernente la tassa di bollo sulle carte da giuoco.*

REGI DECRETI *nn.* 654, 655, 658 *e* 664 *riflettenti: istituzione di Collegi di probiviri, dichiarazione di classe agli effetti del dazio ed erezione in Ente morale.*

REGIO DECRETO *che radia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Ravenna il canale di scarico del Molino.*

DECRETO PRESIDENZIALE *che porta modificazioni al regolamento 2 luglio 1913, per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti.*

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta — Rettifica di intestazione — *Ministero per l'industria e il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero delle poste e dei telegrafi*: Disposizioni nel personale dipendente — *Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai e della Società «Dante Alighieri»*: 31ª estrazione — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 681 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del Regio decreto-legge 3 luglio 1921, n. 848, nella parte riguardante la sostituzione di una tassa di bollo al monopolio di vendita delle carte da giuoco, istituito con decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *L*;

Ritenuto che a' termini dello stesso art. 2 occorre disciplinare con nuovo provvedimento l'applicazione della detta tassa di bollo, determinandone anche la data di attuazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1922, le carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno sono assoggettate a tassa di bollo nella misura indicata nella seguente tariffa:

A) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte, tassa L. 1,50 per ogni mazzo;

B) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte, tassa L. 3 per ogni mazzo.

Sono considerate carte di lusso tutte quelle aventi lettere o segni agli angoli od ai lati delle figure, escluse le carte per il giuoco dei tarocchi.

Le tasse anzidette non sono soggette all'addizionale di che alla legge 20 agosto 1921, n. 1178.

Le carte da giuoco provenienti dall'estero hanno lo stesso trattamento agli effetti dell'applicazione della tassa di quelle fabbricate nel Regno.

Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa.

Art. 2.

Sono considerate carte da giuoco a tutti gli effetti di legge quelle le cui dimensioni siano superiori a millimetri 32 per 45.

Le carte di tali dimensioni o ad esse inferiori vengono considerate come giuocattoli e quindi non sono

soggette alle prescrizioni stabilite col presente decreto.

Art. 3.

I bolli da L. 1,50 e L. 3 da apporsi sulle carte da giuoco in sostituzione del bollo usato durante il regime di monopolio, sono, quanto al disegno ed al colore, identici a quelli istituiti col Regio decreto 2 novembre 1882, n. 1080.

Essi portano incisa una testa raffigurante *Mercurio*, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi li guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: *Regno d'Italia*, e rispettivamente dalla indicazione: *L. 1,50 - L. 3*.

Il bollo da L. 1,50 è circolare e quello da L. 3 è ottangolare, tutti sono stampati sulle carte con inchiostro *bruno cupo d'Italia*.

La carta di ogni mazzo da munirsi di bollo è:

per le carte a punti e figure con fiori, picche, cuori e quadri: l'asso di cuori;

per le carte a punti e figure con denari, spade, coppe e bastoni: l'asso di denari;

per le carte da giuoco del cucco: una delle due carte aventi il n. 15, rappresentante il gufo o cucco;

per le carte da giuoco del mercante in fiera: la carta rappresentante la pecora.

La carta destinata a ricevere il bollo deve avere nella parte inferiore uno spazio circolare in bianco libero d'ogni stampa di diametro non inferiore a millimetri 30, destinato all'impronta del bollo e nella parte superiore uno spazio in bianco libero da ogni stampa, destinato a ricevere l'indicazione della data di bollazione, in forma di rettangolo, avente altezza non minore di millimetri 15 e larghezza non minore di millimetri 30.

Art. 4.

L'applicazione del bollo sulle carte da giuoco è esclusivamente riservata all'Officina governativa delle carte valori di Torino, alla quale i competenti uffici del registro e bollo devono trasmettere le carte da bollarsi.

L'Officina appone sulle carte, oltre il bollo prescritto, anche l'indicazione del mese ed anno in cui la bollazione viene effettuata.

Gli uffici del registro non devono apporre sulle carte munite di bollo dall'Officina governativa, il bollo a calendario di che all'art. 6, ultimo comma, del regolamento 18 dicembre 1879, n. 5192 (serie 2ª).

Art. 5.

Nessun bollo deve essere impresso dall'Amministrazione su alcuna carta dei mazzi destinati all'estero. Le fabbriche, però, sulla carta che sarebbe destinata a ricevere il bollo, per la vendita nel Regno, e portante impressa l'indicazione del nome della fabbrica e della sua sede, devono apporre con stampiglia l'indicazione « Carte per l'estero ».

Le carte da giuoco destinate all'esportazione all'estero non possono uscire dalle fabbriche se non con diretta destinazione ad una località sede di dogana di confine e devono essere durante il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita, accompagnate sempre da apposita bolletta di legittimazione rilasciata dall'Ufficio del registro nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica.

Le carte da giuoco destinate all'estero non possono essere distaccate fra loro, prima che il fabbricante non possegga la bolletta di legittimazione rilasciata dall'ufficio del registro per un corrispondente numero di mazzi.

L'esportazione delle dette carte deve effettuarsi nel termine indicato nella bolletta di legittimazione.

I contravventori alle prescrizioni di questo articolo sono sottoposti alla pena stabilita dall'art. 9 della legge 13 settembre 1874, n. 2080, serie 2ª, oltre al pagamento della tassa sui mazzi di carte non esportate nel termine prescritto.

Art. 6.

Le tasse stabilite dal presente decreto si applicano con l'osservanza delle disposizioni della legge, testo unico, 13 settembre 1874, n. 2080 (serie 2ª), della legge 29 giugno 1879, n. 5165 (serie 2ª) e dei relativi regolamenti 25 settembre 1874, n. 2131 (serie 2ª) e 18 dicembre 1879, n. 5192 (serie 2ª), in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 7.

Agli effetti del presente decreto e delle disposizioni di legge e di regolamento richiamati nel precedente articolo, sono considerate *Fabbriche di carte da giuoco* quegli stabilimenti presso i quali si compiono tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione di dette carte, dalla stampa dei fogli sino alla uscita dei mazzi, completamente confezionati, dai singoli stabilimenti.

Art. 8.

A datare dal 1° luglio 1922 è abrogato l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, alleg. L, relativo all'esenzione del dazio comunale per le carte da giuoco.

Art. 9.

Con l'attuazione del presente decreto cessa di essere riservata allo Stato l'importazione delle carte da giuoco.

Art. 10.

Nel giorno 30 giugno 1922 presso ciascuna fabbrica di carte da giuoco deve essere compilato a cura del delegato del monopolio presso la fabbrica stessa, in concorso del proprietario di questa e con l'intervento dell'ispettore compartimentale dei monopoli industriali, un regolare inventario indicante:

A) il quantitativo di mazzi di carte da giuoco

comuni, già muniti di bollo e di fascette-contrassegno esistenti nel magazzino della fabbrica;

B) il numero di assi bollati in possesso del fabbricante e non ancora uniti ai rispettivi mazzi;

C) il quantitativo per ciascun tipo di fascette in consegna del fabbricante e non ancora applicate ai mazzi;

D) il quantativo di fascette per ciascun tipo tuttora in consegna del delegato del monopolio.

Dopo eseguito tale inventario i mazzi con fascette di cui alla lettera *A*, gli assi bollati di cui alla lettera *B* e le fascette di cui alle lettere *C* e *D* saranno consegnati al fabbricante il quale continuerà come per il passato, ad applicare ai mazzi in lavorazione, sino al loro totale esaurimento, le fascette di cui alle lettere *C* e *D*.

Art. 11.

Per ogni mazzo di carte di qualsiasi tipo al quale al 30 giugno p. v. sia già stata applicata la fascetta come al precedente art 10 (lettera *A*), come pure in corrispondenza al numero delle fascette di che alle lettere *C*) e *D*) dello stesso articolo, è dovuto dal fabbricante lo ammontare della tassa di bollo di L. 1,50 stabilita col precedente art. 1 (lett. *a*).

L'importo della tassa anzidetta deve essere versato dai fabbricanti in otto rate quindicinali posticipate in relazione alle vendite fatte in ogni quindicina, ma il debito globale a carico di ciascun fabbricante deve in ogni caso essere estinto entro il 31 ottobre 1922.

Può, eccezionalmente, il Ministero delle finanze, su domanda degli interessati, consentire una maggiore dilazione al saldo del debito ove sussistano speciali circostanze di fatto che giustifichino un tale provvedimento, ma il versamento delle somme dovute a saldo non può, comunque, essere fatto oltre il 31 gennaio 1923.

Il versamento delle somme di cui ai due commi precedenti deve essere fatto mediante vaglia postali di servizio intestati alla tesoreria provinciale di Roma, da trasmettersi al deposito centrale. L'ammontare dei detti vaglia sarà commutato in quietanza di entrata imputata al capitolo « Tasse di bollo sulle carte da giuoco ».

Art. 12.

Al 30 giugno 1922 sarà compilato presso il deposito centrale l'inventario delle carte da giuoco prodotte nel Regno e di quelle estere ivi esistenti distintamente per qualità e tipo.

Per le carte estere si devono tenere distinte, per i vari tipi, quelle già munite di bollo da quelle non ancora bollate.

I risultati di detto inventario devono essere comunicati alle fabbriche da cui le carte furono acquistate o ai rappresentanti delle fabbriche estere con invito a ritirare i mazzi già bollati entro il 31 ottobre 1922.

Per le carte nazionali le fabbriche, nel ritirare i mazzi, devono effettuare il rimborso al deposito centrale del prezzo che a suo tempo percepirono dal detto ufficio all'atto dell'acquisto e devono, inoltre, versare, mediante vaglia postale di servizio, come al precedente art. 11 l'ammontare complessivo della nuova tassa di bollo dovuta pei singoli mazzi, rispettivamente in ragione di L. 1,50 se trattasi di carte comuni e di L. 3 se trattasi di carte di lusso.

Per le carte estere già munite di bollo, i rappresentanti delle fabbriche nel ritirare i mazzi devono versare mediante vaglia postale di servizio nel modo indicato nel precedente art. 11 il solo importo della tassa dovuta per ogni mazzo.

Art. 13.

Per le carte estere che al 30 giugno 1922 non fossero ancora state bollate il deposito centrale inviterà i fornitori interessati ad uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 1 a 6 del presente decreto circa l'applicazione del bollo sulle carte da giuoco che essi intenderanno di ritirare.

A tale scopo i detti fornitori indicheranno, di volta in volta, al deposito centrale il numero ed il tipo dei mazzi che essi intendono di ritirare, previa la bollazione degli assi da parte dell'officina carte-valori di Torino ed il pagamento della tassa relativa presso l'ufficio del bollo di Roma.

La consegna a quest'ultimo ufficio delle sole carte da munirsi del bollo verrà fatta direttamente dagli interessati i quali potranno in seguito ritirare dal deposito centrale un numero di mazzi uguale a quello delle carte munite del bollo dall'officina carte-valori.

Il ritiro delle scorte depositate presso il deposito centrale, con la bollazione degli assi e con il pagamento della tassa relativa, non potrà essere fatto oltre il mese di gennaio 1923.

Sino a quando tale ritiro non sia ultimato, il deposito è esclusivamente a conto delle ditte ed a loro rischio e pericolo, con facoltà ad esse di provvedere a loro spese all'assicurazione contro l'incendio od altri casi fortuiti.

Art. 14.

Dal 1° luglio 1922 in poi sino a totale esaurimento delle scorte munite del bollo di monopolio e di fascette, saranno venduti al pubblico, parallelamente, i mazzi di carte da giuoco fabbricate nel Regno e quelli delle carte estere, muniti di fascetta e del bollo di monopolio, nonchè quelli muniti del nuovo bollo stabilito dal presente decreto.

Per i mazzi muniti di fascetta il prezzo di vendita potrà dai venditori fissarsi indipendentemente da quello indicato sulla fascetta.

Art. 15.

Eseguito dai fabbricanti il pagamento del saldo del

debito risultante dalle liquidazioni di che all'articolo 11 del presente decreto su conforme dichiarazione di nulla osta da rilasciarsi dal direttore del deposito centrale sarà fatto luogo da parte delle rispettive Intendenze di finanza allo svincolo della cauzione prestata dal proprietario della fabbrica stessa a garanzia degli impegni assunti verso l'Amministrazione dei monopoli industriali.

Art. 16.

Gli attuali depositari delle singole fabbriche di carte da giuoco nazionali ed estere ed i rivenditori di generi di privativa potranno continuare sino al 31 dicembre del corrente anno ad esercitare la vendita delle carte da giuoco e ciò senza che abbiano obbligo di presentare la domanda di autorizzazione alla vendita di che all'art. 6 della legge 13 settembre 1874, n. 2080 (serie 2ª).

Art. 17.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore col 1º luglio 1922.

Le disposizioni stesse, nonchè i provvedimenti legislativi richiamati al precedente art. 6, sono estesi ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e saranno applicabili con le norme da stabilirsi con decreto Ministeriale, sostituendo le tasse di bollo attualmente vigenti in quei territori in materia di carte da giuoco secondo le leggi ed ordinanze del cessato regime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — PEANO.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 654. Regio decreto 7 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Susa, a norma del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie edilizie, con giurisdizione sul territorio del circondario.

N. 655. Regio decreto 7 maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Condove a norma del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche con giurisdizione sul territorio del circondario di Susa.

N. 658. Regio decreto 2 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Sarno, in provincia di Salerno, viene dichiarato di seconda classe agli effetti del dazio consumo, a decorrere dal 1º luglio 1921.

N. 664. Regio decreto 1º maggio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospedale « Raffaele Apicella », con sede nel comune di Pollena Trocchia, viene eretto in Ente morale con Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 novembre 1905, registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre successivo, reg. 32, fogl. 59, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Ravenna;

Visto l'elenco medesimo in cui fu iscritto al n. 28 il canale di scarico del Molino con foce nell'Adriatico, per tutto il suo corso;

Ritenuto che il canale anzidetto, che trae la sua origine dal fiume Montone, è un canale artificiale, il quale dal punto di derivazione fino al Molino che gli dà nome e da questo al suo termine al mare ha sempre fatto parte di una unica proprietà, appartenuta alla famiglia Lovatelli prima, e poi al comune di Ravenna.

Che il canale stesso fu in appresso ceduto dal comune di Ravenna all'Amministrazione delle Opere idrauliche contro il compenso di L. 50.000 in base a contratto 13 ottobre 1914 approvato dal Ministero dei lavori pubblici;

Che trattasi pertanto di un canale di proprietà patrimoniale dello Stato;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 29 novembre 1917 col quale è stata disposta la pubblicazione dello stralcio dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Ravenna, con la proposta di radiazione del corso d'acqua denominato canale di scarico del Molino;

Visti gli atti comprovanti la eseguita pubblicazione e la compiuta istruttoria esperitasi con le norme e modalità di cui al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche, ed al relativo regolamento tecnico-amministrativo approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85;

Ritenuto che in seguito alla suddetta pubblicazione non vennero presentati reclami od opposizioni:

Udito il parere del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il canale di scarico del Molino è per tutto il suo corso radiato dal n. 28 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Ravenna approvato col R. decreto 2 novembre 1905.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

LA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA in sezioni unite nell'adunanza del 2 giugno 1922.

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Visto l'art. 58 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Ha deliberato approvarsi le seguenti modificazioni al regolamento per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti e per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, approvato dalle sezioni unite il 2 luglio 1913, con le aggiunte e modificazioni apportate dalla Corte stessa in sezioni unite il 25 giugno 1915, il 31 agosto 1917, l'8 marzo 1918, il 30 gennaio e 17 giugno 1920 ed il 31 marzo 1922;

All'articolo 6 è sostituito il seguente:

All'ufficio del procuratore generale sono addetti oltre il vice procuratore generale, tre referendari con le funzioni di sostituto salvo che per esigenze straordinarie il presidente, su richiesta del procuratore generale, ritenga necessario che altri ve ne siano aggiunti.

Le presenti modificazioni andranno in vigore lo stesso giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il presidente
Bernardi.

Il segretario generale
Gisci.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data della ricevuta: 22 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Ghersi Enrico di Federico — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 400 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 maggio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica di intestazione (1ª *pubblicazione*).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro nominativi;

SI NOTIFICA

che il buono nominativo del tesoro 5 °/o triennale di 7ª emissione n. 77 di L. 10.300, intestato a Roveroni Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre Roveroni Vetusto, doveva invece intestarsi a Roveroni Pietro minore sotto la patria potestà del padre Roveroni Roberto Vetusto, e ciò in base all'atto di nascita del titolare.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del predetto buono, perchè scaduto, nelle mani del titolare.

Roma, 1° giugno 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 31 maggio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	174 56	Dinari	—
Londra	85 27	Corone jugoslave	—
Svizzera	366 37	Belgio	161 35
Spagna	303 —	Olanda	7 47
Berlino	6 93	Pesos oro	15 95
Vienna	0 185	Pesos carta	7 —
Praga	37 10	New York	19 17

Oro 369 89

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/o netto (1906)	73 22	—
3,50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	80 67	—

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Direzione generale dei servizi elettrici.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

Colantoni Elena, nata Picaglia, ufficiale telefonica a L. 4300 + 800 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 9 gennaio 1922.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Intendente Olga, nata Ga[illegible], ufficiale telefonica a L. 4300 + 1400 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° febbraio 1922.

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

per la invalidità e per la vecchiaia degli operai

E DELLA

Società "DANTE ALIGHIERI"

Prima serie di 250,000 obbligazioni

GARANTITA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED AMMINISTRATA DALLA BANCA D'ITALIA

Estrazione (34ª) del 31 dicembre 1921.

PREMI

1° Premio	di L.	20,000	fu vinto dal n.	201182
2° »	»	5000	» »	120340
3° »	»	500	» »	71086
4° »	»	500	» »	92281
5° »	»	500	» »	49814
6° »	»	500	» »	62284
7° »	»	500	» »	71550

Numero della obbligazione premiata — (Per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (Per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della obbligazione premiata — (Per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto	3250	*Riporto*	10050
8761	100	79490	50	169145	100
17677	50	82047	100	175758	50
24463	50	82475	100	188944	50
26099	100	84809	100	191162	50
30314	100	92281	500	194098	100
40507	50	92512	50	197672	100
43816	100	113776	100	198900	100
46893	100	115002	50	201182	20000
48443	50	120340	5000	207393	50
49814	500	122732	100	216763	100
53927	100	132581	50	220030	50
62284	500	139646	50	222331	50
64614	100	143155	100	232316	100
66451	100	148376	50	244872	50
66707	100	152848	100	—	—
71086	500	156685	100	—	—
71550	500	157437	100	—	—
72599	100	166783	50	—	—
75618	50	169037	50	—	—
A riportare	3250	*A riportare*	10050	Totale	31000

N. 1250 rimborsi per L. 25.000 complessive

Tutte le obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette

18	282	322	389	551
718	911	1013	1660	1851
2896	3045	3641	3648	4060
4141	4508	4516	4795	5154
5261	5295	5382	5419	5434
5685	5775	5817	6340	6431
6530	6761	6847	7025	7254
7450	8024	8398	8766	9450
9844	10036	10509	10575	11224
11527	11612	11992	12075	12286
12357	12549	13090	13147	13394
13424	13456	13601	13659	13692
13770	13876	14448	14468	14775
15815	16457	16505	16607	16656
16714	16755	16884	16904	17314
17647	17685	17769	17984	18283
19553	20405	20503	20508	20527
20540	20844	21662	21716	21728
21828	21855	21911	22010	22333
22667	22680	22728	23085	23102
23376	23409	23488	24061	24289
24796	25166	25350	25466	25474
26274	26363	26813	26842	26849
27119	27157	27233	27253	27273
27565	27605	27908	27955	28007
28040	28077	28407	28451	28647
28719	28756	29180	29398	29578
29864	29869	30002	30232	30315
30387	30458	30543	30602	30647
31033	31035	31652	31716	31779
31843	31848	32042	32131	32240
32953	32963	33368	33488	33734
33789	33843	34070	34088	34098
34256	34260	34750	34889	35074
35449	35986	36002	36005	36187
37006	37069	37070	37831	37860
38241	38462	38523	38641	38662
38694	38905	38964	39411	39459
39518	39661	39929	40113	40330
40469	40484	40683	40946	40965
40972	41009	41183	41447	41924
42015	42053	42075	42826	42990
43149	43585	43840	43871	43951
44306	44574	44637	44695	44759
44996	45312	45320	45345	45470
45580	46414	46591	46649	46702
47222	47482	47563	47690	48294
48370	48509	48734	48799	48873
48898	48912	48948	49099	49338
49505	49596	49730	49973	50271
50299	50596	50705	50877	51365
51649	51853	51895	51980	52168
52497	53095	53803	53922	53978
54114	54182	54191	55141	55222
55352	55582	55631	55685	55927
56401	56816	56857	57180	57380
57540	57649	57693	57848	58223
58286	58290	58432	58438	58518
59319	59372	59520	59613	59647
59939	59962	60133	60390	60543
61701	61993	62497	62975	63897
64039	64147	64216	64428	64658
64808	65065	65399	65535	66361
66596	66711	67286	67376	67514
67663	67680	67752	68153	68517
69069	69321	69331	69333	69661
69822	69847	69871	69876	70198
70205	70767	70946	71265	71353
71459	71683	71839	71918	71981
72158	72187	72510	72968	73004
73023	73062	73117	73421	74167
74214	74324	74619	75028	75628
75670	75788	75794	76012	76280
76295	76779	76795	76863	76992
77391	78021	78045	78194	78260
78326	79109	79348	79576	79582
79773	80302	80354	80448	80465
80594	80630	80929	81003	81033
81284	81522	81771	82014	82011
82227	82522	82640	82641	82750

82996	83245	84151	84428	84603
84607	84928	85169	85172	85260
85360	85387	85403	85732	85847
86229	86316	86388	86399	86643
86803	86893	87096	87222	87274
87596	87928	88155	88438	88931
88953	89054	89130	89677	89741
90538	90656	90895	91018	91081
91317	91532	91588	92380	92732
92803	92874	93229	93245	93909
94011	94193	94244	94675	95003
95009	95243	95571	95588	95612
95791	95873	96000	96002	96273
96321	96546	96601	96611	96755
96835	97458	97500	97648	98216
98326	98404	98672	99535	99652
99673	99879	99987	100270	100402
100713	100726	100784	100804	101471
101837	101911	102204	102381	102454
102547	102840	102878	103518	103[illegible]55
103828	104018	104718	104821	105046
105148	105419	105760	106067	106226
106543	106555	106625	107093	107319
107619	107870	108161	108302	108362
108460	108467	108832	108847	108965
109152	109246	109473	109923	110117
110183	110267	110535	111092	111825
112496	112528	112592	112689	112784
112925	113002	113083	113382	113435
113462	113477	113567	113808	113858
114058	114066	114190	114207	114395
114489	114509	115108	115230	116048
116908	117012	117030	117055	117176
117451	118140	118170	118381	118540
118813	119269	119384	119554	120278
120952	121023	121065	121406	121413
121748	121807	122836	123078	123274
123536	123608	123976	123983	124024
124163	124461	124492	124855	124930
125015	125212	125831	125934	126080
126272	126363	126451	126473	126532
126617	126877	126980	127038	127054
127067	127100	127719	127775	128021
128053	128068	128119	128779	128968
129229	129307	129392	129797	129868
129902	130373	130458	130546	130752
130930	130944	131298	131453	131632
131774	131807	132339	132381	132514
132559	132650	132742	132892	133074
133218	133380	133747	134049	134386
135196	135229	135546	135598	135639
135690	135695	135742	135999	136273
136415	136726	137075	137599	137908
137985	138377	138452	138655	138892
139049	139136	139563	139712	139817
140276	140287	140392	140523	140577
140697	140706	140718	141590	141664
141712	142066	142461	142562	142669
142832	143017	143045	143089	143507
143621	143764	143811	144104	144123
144150	144172	144214	144389	144517
144742	145 13	145751	146011	146020
146270	146852	146891	147001	147137
147280	147298	147306	147717	147752
148109	148231	148363	148437	148522
148776	148827	148956	148969	149030

149118	149466	149717	149927	149947
150373	150477	150570	150671	151422
151463	151756	151987	152088	152155
152[illegible]70	152596	152771	152883	153204
153494	153605	153761	153864	154148
154228	154321	154434	154616	154682
154719	155006	155030	155055	155229
155443	155516	155682	155724	155752
155875	156110	156154	156276	156610
156909	157080	157256	157613	157654
157802	158051	158055	158159	158221
158569	158843	159558	159836	160011
160172	160308	160627	161000	161016
161148	161291	161318	161664	162025
162091	162240	162282	162640	162693
162739	162890	162967	163065	163123
163174	163230	163565	163569	163816
163834	164161	164950	165780	165783
165995	166136	166140	166202	166275
166530	166588	166800	167564	167667
167739	167778	168347	168482	168592
168633	168881	169086	169289	169325
169379	169485	169602	169660	169584
170225	170377	170 30	170625	170744
170914	170936	171530	171645	171748
171949	171954	172495	173287	173537
1735 3	173633	174105	174148	174 02
175057	175270	175813	176120	176780
177127	177176	177325	177474	177818
177865	177959	178395	178522	178547
178874	178893	178932	178939	178986
179351	179773	179889	180085	180364
180566	180828	180980	181080	181621
181757	181819	181836	182294	182302
182336	182484	182589	182666	182674
182679	182729	183030	183382	183632
183871	184082	184113	184119	184427
184569	184778	185035	185067	185260
185287	185360	186041	186339	186764
186911	187089	187541	187725	188116
188157	188412	188591	188371	188797
188844	188999	189013	189302	189332
189346	189352	189720	189769	189783
189949	190359	190554	190632	190721
191352	191521	192025	192059	192187
192208	192286	192316	192333	192776
192868	192995	193200	193210	193217
193494	193940	193957	193986	194246
194583	195613	195701	195973	195985
196389	196409	196453	196503	196622
196729	196815	196931	197145	197657
197844	198130	199064	199134	199390
199541	199549	199695	199873	200158
200319	200394	200552	201055	201084
201164	201404	201759	201957	201983
202101	202142	202382	203112	203338
203413	203488	203553	203745	204316
204435	204530	204587	205153	205676
206103	206130	206289	206602	206651
206740	207007	207531	207543	207567
207671	207712	207823	207848	207893
207916	208135	208196	208772	208824
209017	209030	209069	209117	209232
209508	209914	209933	210151	210676
210866	210977	210996	211279	211438
211839	211852	212444	212608	212678
212957	213695	213255	214000	213361
213479	213239	213867	213360	214349

214660	214799	214816	215273	215530
215866	215963	215977	216187	216282
216358	216412	216788	216938	217011
217049	217053	217161	217560	217737
217852	217907	217917	217957	218019
218034	218099	218503	218879	218910
219184	219413	219492	219601	219967
220181	220188	220266	220289	220346
220585	220678	221234	221356	221438
221921	222082	222105	222407	222621
223537	223850	223875	224303	224488
224523	224612	224993	225227	225313
225489	225616	225794	226169	226511
226817	227019	227039	227015	227440
227743	227753	228142	228159	28184
228489	228690	228759	228827	228884
228950	229274	229 17	229424	229444
229552	230170	230365	23 521	230536
230739	230966	231057	231465	231516
231612	231 52	231898	232462	232 94
232872	232918	232955	233007	233232
233418	233442	233485	233500	234097
234409	234763	235133	235230	235275
235322	235 89	236215	236427	236448
236512	236519	236635	236787	236804
237697	237738	238392	238438	238784
239006	239034	239268	239410	239748
239998	240230	240561	240599	241083
241302	241664	241918	242050	242326
242401	242456	242689	2429 4	243511
243677	244087	244114	244255	244459
244639	244784	245011	245144	246009
246110	246254	246808	247057	2472 5
247444	247512	247666	247742	248018
248048	248 56	248434	2 8481	248993
249189	24960)	249750	249820	249913

ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI PREMIATE

a tutta la 33ª estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito
31	28541	100	31	69191	50	33	100119	100
28	29083	50	25	69570	50	31	100575	1000
29	31291	100	27	70283	100	32	101119	100
25	31641	100	25	73718	100	27	101176	100
30	32096	50	28	74033	100	30	101850	100
31	33597	5000	29	74045	100	30	102 87	100
30	33928	500	29	74960	100	33	102314	50
26	35174	50	31	76591	100	29	103692	100
27	37273	5000	30	76725	100	30	105873	50
28	39890	100	32	76772	100	33	108500	50
30	40603	100	33	77807	100	27	111478	50
26	42125	50	29	796 2	50	30	111676	50
31	43360	50	33	79809	50	30	113759	500
32	43782	50	31	8 226	500	26	113937	100
28	44065	50	30	81893	100	27	114091	100
9	46041	100	29	82592	100	27	114214	50
25	46449	500	32	83294	100	33	114367	50
31	48595	500	26	83715	100	25	114430	50
28	49480	20000	32	84459	50	31	116900	100
24	49952	100	32	84822	50	29	118795	1000
25	50308	100	29	85669	100	29	119317	100
28	52327	100	25	87547	50	33	120369	50
30	52 39	50	30	88238	50	28	120422	100
27	56487	100	30	89035	500	33	120740	50
28	58242	100	26	89453	50	26	123546	100
31	58339	100	33	95494	50	23	124220	50
28	61784	100	27	96874	50	33	125172	100

Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero della obbligazione premiata	Premio conseguito
29	125570	100	30	169294	100	29	214969	100
27	132577	100	31	171183	100	27	215251	50
31	135198	100	24	171404	100	31	216539	50
25	135476	1000	31	171989	1000	28	223006	100
25	135607	50	30	172583	50	31	223023	50
30	1 6431	100	26	174427	100	30	226696	50
29	136760	50	24	176673	50	25	228799	50
32	138353	100	27	1790 1	50	33	229226	50
31	139474	100	25	179710	100	27	229963	100
28	141339	50	27	179806	100	33	230358	100
27	143194	100	28	180733	100	31	230492	50
30	144374	50	31	181188	50	24	231381	50
32	147316	20000	29	181914	50	30	232156	100
30	147697	100	30	184873	50	29	233173	50
30	150566	100	31	185506	1000	29	234268	100
25	151088	1000	32	1 6273	100	33	234495	100
29	152478	50	30	186732	100	33	235285	50
26	151902	100	31	187049	50	33	238272	1000
26	155105	100	26	187634	100	30	239374	50
33	155882	100	30	189318	100	24	239611	50
31	156201	50	31	191353	100	33	240016	100
33	157124	50	33	194391	50	29	240071	50
33	157273	500	27	194742	500	33	240228	50
25	15 9 5	50	33	195090	50	28	243129	100
25	161362	100	30	196243	50	32	243280	100
26	1 5089	50	26	197208	500	33	244350	5000
33	163137	100	32	197767	100	26	245460	50
24	163488	100	27	198622	50	32	245655	100
29	165618	1000	32	201664	100	33	245918	1000
31	16 570	500	31	202122	100	31	246218	50
2	167612	100	31	20 445	50	31	246441	15000
32	167654	50	25	204722	10	32	246562	100
32	167800	50	26	213700	50	29	247514	50
24	168292	50	27	214943	50	28	249693	100

Avvertenze

La prima serie del prestito si compone di 250000 obbligazioni numerate dall 1 al 250000.

Le obbligazioni estratte con premio saranno presentabili a partire dall'11 gennaio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della imposta di ricchezza mobile e delle ritenute straordinarie.

Le obbligazioni estratte senza premio saranno pagabili, a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 gennaio p. v., presso tutte le sedi della Banca d'Italia.

I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni, ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 31 dicembre 1921.

BANCA D'ITALIA
Direzione generale
Amministratrice del prestito.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di artiglieria

Colonnelli.

Con R. decreto del 6 novembre 1921 :

Racheli cav. Vittorio, colonnello, collocato a riposo dal 16 settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 2 giugno 1921 :

Benedetti Giulio, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 3 giugno 1921 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 19 agosto 1921 :

Civardi cav. Patroclo, tenente colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Il direttore: DARIO PERUZY. **Tipografia** delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*